



IL SINDACO

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale 26 aprile 2010, n. 86, sono stati convalidati nella carica, il Sindaco ed i Consiglieri Comunali;
- è giunto a scadenza il Consiglio di Amministrazione di Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Venezia – ATER Venezia;

Richiamati:

- l'art. 50 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 8 dello Statuto del Comune di Venezia adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione 7 giugno 1991 n. 235 e successive modificazioni;
- gli artt. 2382, 2383 del Codice Civile;
- l'art. 1, commi 734 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";

Visti:

- il "Regolamento degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di Venezia presso società, enti, aziende ed istituzioni" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 26 luglio 1999, n. 115;
- la deliberazione del Consiglio Comunale 27 giugno 2005, n. 97 "Combinato disposto di cui agli artt. 42, 2° comma, lett. M) e 50, 8° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Indirizzi al Sindaco.";
- l'art. 8 della Legge regionale 9 marzo 1995 n. 10 "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica." che disciplina il nuovo ordinamento degli enti regionali operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, che prevede che:
 - il Consiglio di Amministrazione delle ATER sia costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale;



- il Comune capoluogo di provincia debba provvedere a nominare un componente il Consiglio di Amministrazione di ciascuna ATER provinciale;
- l'art. 10 della Legge regionale 22 luglio 1997 n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi." che vede che:
 - fatte salve le incompatibilità sancite da leggi statali, non possono ricoprire l'incarico di componente il Consiglio di Amministrazione di Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Venezia – ATER Venezia coloro che ricoprono la carica di tesoriere e/o segretario amministrativo a livello locale, provinciale, regionale, nazionale in partiti politici, movimenti politici, associazioni e sindacati;
 - nessuno possa essere nominato o designato nel medesimo incarico per più di due mandati, consentendo un terzo mandato se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per cause diverse dalle dimissioni;
- lo Statuto di Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Venezia – ATER Venezia;

Considerato che:

- è necessario che il Comune di Venezia provveda a nominare con urgenza un componente il Consiglio di Amministrazione di Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Venezia – ATER Venezia;
- l'art. 50, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e l'art. 8 comma 2 dello Statuto del Comune di Venezia adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione 7 giugno 1991, n. 235, e successive modificazioni, hanno confermato il trasferimento in capo al Sindaco della competenza sulle nomine e sulle designazioni già in capo al Consiglio Comunale;

AVVISA

i cittadini interessati che:

1. intende procedere alla nomina per Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Venezia – ATER Venezia di:
 - **1 componente il Consiglio di Amministrazione;**



2. **il termine per la presentazione** delle candidature corredate dai relativi **curricula** è fissato per le **ore 12.00** di **lunedì 23 agosto 2010**;
 3. le candidature dovranno essere indirizzate alla Direzione Generale e presentate presso gli uffici del protocollo generale:
 - Venezia: Ca' Farsetti – San Marco, 4136 dal lunedì al venerdì ore 9-13;
 - Mestre: Via Ca' Rossa, 10/C dal lunedì al venerdì ore 9-13;
 - Favaro Veneto: Centro Civico – Piazza Pastrello, 1 dal lunedì al venerdì ore 8.45-13;
 - Lido: Via Sandro Gallo, 32/A dal lunedì al venerdì ore 8.45-13;o inviate tramite raccomandata indirizzata a Comune di Venezia – Direzione Generale, Ca' Farsetti – San Marco, 4136 – 30124 Venezia (la data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dall'Ufficio postale accettante);
o tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.venezia.it (farà fede la data e l'ora di arrivo al gestore di posta elettronica certificata del comune di Venezia - ricevuta di avvenuta consegna -, quest'informazione sarà inviata automaticamente alla casella di PEC del mittente, dal gestore di PEC del comune).
- Nel caso di invio delle candidature tramite PEC si precisa quanto segue:
- l'istanza della candidatura dovrà essere firmata digitalmente, utilizzando un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dal CNIPA (previsto dall'art. 29, comma 1 del D. Lgs. 82/2005) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dall'art. 65, del D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni;
 - i documenti firmati dovranno essere prodotti in formato pdf non modificabile. Non devono essere assolutamente inviati documenti firmati con i seguenti formati: doc, rtf, xls, odf;
 - non saranno prese in considerazione le domande di candidature che perverranno via PEC qualora i documenti allegati non siano firmati digitalmente in modo corretto;
 - il sistema prevede il rifiuto automatico di e-mail non provenienti da indirizzi PEC.
4. l'aspirante deve dichiarare espressamente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. nell'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità:
 - quali sono gli incarichi ricoperti al momento della domanda presso società, enti, aziende ed istituzioni;



- di non trovarsi nelle situazioni previste all'articolo 7 del "Regolamento degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di Venezia presso società, enti, aziende ed istituzioni" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 26 luglio 1999, n. 115 concernenti le cause di incompatibilità alla nomina e alla designazione; in particolare, risulta incompatibile alla nomina / designazione chi
 - a. si trova in una delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla elezione a Consigliere Comunale stabilite dalla Legge;
 - b. è componente di organi tenuti ad esprimere pareri su atti o provvedimenti degli Enti, Aziende, Istituzioni per i quali è candidato alla nomina o alla designazione;
 - c. chi, al momento della nomina, presta attività di consulenza o di collaborazione presso gli Enti, Aziende, Istituzioni per i quali è candidato alla nomina o alla designazione;
 - di non trovarsi nella situazione prevista all'art. 1 comma 734 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" che recita: "Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.";
5. l'aspirante deve dichiarare, ai sensi degli artt. 47 e 49 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. nell'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, di essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a. non ricadere in nessuna delle ipotesi di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
 - b. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c. non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ad una pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - d. non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ad una pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - e. non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - f. non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - g. non essere stato condannato con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato, ad una pena detentiva per un tempo non inferiore a un anno per uno dei

CITTA' DI
VENEZIA



IL SINDACO

- reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- h. non essere stato condannato con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato, ad una pena detentiva per un tempo non inferiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - i. non essere stato condannato con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato, ad una pena detentiva per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - j. non essere stato condannato con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

Venezia, 5 agosto 2010

IL SINDACO

Giorgio Orsoni